ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"GALILEO GALILEI"
Via Venezia, 15 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Telefoni:Presidenza 085/4465709 – *Segreteria/Fax* 085/4461242
Cod. fisc.: 80003380690 - Cod. mec.: CHIC811006 - Cod. univoco: UF4F54
Sito web: www.istitutocomprensivosgt.gov.it - E-mail: chic811006@istruzione.it - P. cert.: chic811006@pec.istruzione.it

I.C. "G. Galilei" - S. Giovanni Teatino
Prot. 0011185 del 05/09/2018
D-02 (Uscita)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) (art. 39, par. 1, del RGPD)

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "G. GALILEI", rappresentato legalmente dalla prof.ssa Mirella Orlandi, Dirigente Scolastico nata a Chieti il 16/11/1958 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, (codice fiscale 80003380690), di seguito "committente"

E

Il Geom. LOMBARDI Lucio, nato a Foggia il 27/12/1963, ivi residente via B. Croce, n. 85/E C.F. LMBLCU63T27D643C, partita Iva 03322920715, di seguito "contraente"

PREMESSO CHE

- le scuole della Rete "Sicuri in rete" IC Fara Filiorum Petri, IC Miglianico, IC "F. Masci" di Francavilla al Mare, I.I.S. "A. Volta" di Francavilla al Mare, Circolo Didattico di Guardiagrele, IC "F.P. Michetti" di Francavilla al Mare, IC "G. Galilei" di San Giovanni Teatino, IC Ortona 1, IC di Bucchianico hanno stipulato un accordo di rete per l'individuazione di un esperto esterno all'amministrazione per la nomina di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- è stato espletata, con Avviso Pubblico prot. n. 4193 del 25/05/2018, dalla Scuola Capofila IC di Bucchianico, la procedura di selezione per l'individuazione di un esperto per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le Istituzioni Scolastiche associate alla Rete "Sicuri in rete";

- con Provvedimento prot. n. 4664 del 09/06/2018 la Scuola Capofila IC di Bucchianico ha aggiudicato in via definitiva l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Rete di scuole "Sicuri in rete" al Geom. Lombardi Lucio;

- il curriculum vitae del Geom. Lombardi Lucio, depositato agli atti della scuola capofila, è stato da quest'ultima messo a disposizione delle altre scuole della rete;

- con atto Prot. n. 4738 del 12/06/2018 la Scuola Capofila IC di Bucchianico ha designato il Geom. Lombardi Lucio Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per le scuole della rete "Sicuri in rete" fino alla data 31/08/2019;

- l'Istituto Comprensivo "G. Galilei", nell'ambito delle sue peculiari attività, gestisce dati personali comuni e sensibili di soggetti diversi e a vario titolo;

- a tali soggetti è riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali secondo le norme sancite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e, dal prossimo 25 maggio, dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) UE 679 del 27 aprile 2016;

- l'Istituto Comprensivo "G. Galilei", in qualità di Ente pubblico non economico, è soggetto alle norme stabilite dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) UE 679 del 27 aprile 2016, tra le quali vi è l'obbligo della individuazione e nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) - (Art. 37-39);

- il Geom. Lucio Lombardi è specializzato nell'implementazione delle suddette norme, oltre a possedere idonei requisiti per ricoprire l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO);

- il Geom. Lucio Lombardi ha già sottoscritto con l'Istituto Comprensivo "G. Galilei" un contratto di prestazione d'opera intellettuale (prot. 2633/D02 del 22/02/2018), con decorrenza dal 01/03/2018 e termine il 28/02/2019, per attività di consulenza, assistenza, elaborazione documentale e formazione in materia di "trattamento dei dati personali" (d.lgs. 196/2003), "trasparenza amministrativa" (decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013), "protocollo informatico nella p.a." (cad – decreto legislativo n. 82 del 07 marzo 2005);

VISTI

- l'art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997;

- l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275 dell'08/03/1999;

- l'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/02/2001;

- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

- gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui le premesse sopra esplicitate costituiscono parte integrante:

ART. 1 - TIPO DI RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d'opera che dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Geom. Lucio Lombardi assumerà l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della scuole della rete e si obbliga a svolgere in favore dell'Istituto, che accetta di riceverli, i servizi di seguito elencati:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) formazione di tutto il personale in materia di privacy;

g) garantire la presenza fisica presso l'Istituzione Scolastica nel caso di attività ispettive promosse da autorità di controllo/Garante.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto.

L'Istituto si impegna a:

a) mettere a disposizione del DPO le risorse informatiche per l'effettuazione di controlli o verifiche sulla corretta gestione dei sistemi di sicurezza;

b) consentire al DPO l'accesso ai locali ed uffici in cui i dati vengono trattati;

c) consentire al DPO di verificare la correttezza delle procedure di trattamento eseguite dagli incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;

d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 31/08/2019.

ART. 4 – COMPENSO

In considerazione delle peculiarità dell'Istituto Scolastico che, come esplicitato nelle premesse, ha già in essere con il Geom. Lucio Lombardi il contratto prot. n. 2633/D02 del 22/02/2018, il compenso viene stabilito nella seguenti misure:

<u>Consulenza, assistenza, sorveglianza e controlli</u>:

euro 91,50 + Cipag 4% + IVA 22% = euro 116,10

Formazione ed informazione degli incaricati:

euro 345,87 + Cipag 4% = euro 359,70

TOTALE onnicomprensivo euro 475,80 (seicentocinquanta)

Il compenso pattuito rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1, del T.U.I.R. e ss.mm.ii.

ART. 5 – PAGAMENTO

Il pagamento avrà le seguenti modalità:

- acconto del 50% alla sottoscrizione del contratto;
- saldo a conclusione dell'incarico.

ART. 6 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

Limitatamente al periodo di attività nell'Istituzione Scolastica, il Geom. Lucio Lombardi provvede, per proprio conto, alle coperture assicurative per la responsabilità civile e patrimoniale.

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal prestatore d'opera a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 8 - RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati. In tale ipotesi dovrà essere corrisposta al prestatore d'opera un compenso proporzionale al lavoro effettivamente svolto.

ART. 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PRIVACY

Il Geom. Lucio Lombardi si impegna a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e in materia di riservatezza relativamente ai dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza.

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o, in ogni caso, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Geom. Lucio Lombardi assume tutti gli obblighi di tracciabuòità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 13 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente contratto eventuali strumenti tecnici e informatici per la messa in sicurezza degli strumenti elettronici (software; antivirus; unità per il salvataggio dei dati; unità alimentazione di sicurezza UPS; ecc.) e relative dichiarazioni di conformità che dovranno essere rilasciate dal consulente informatico.

ART. 14 - FORO COMPETENTE E SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Chieti.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giovanni Teatino, 05/09/2018

IL PRESTATORE D'OPERA
Geom. Lucio Lombardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Orlandi